

Deliberazione 19 novembre 2009 - ARG/elt 177/09

Proroga dei termini di applicazione dei corrispettivi PED non monorari ai clienti domestici

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 novembre 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 112/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, ARG/elt 149/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 149/09);
- il documento per la consultazione 19 novembre 2009, DCO 36/09 intitolato "Corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela: definizione di strumenti di gradualità" (di seguito: DCO 36/09);
- il documento per la consultazione 19 novembre 2009, DCO 37/09 intitolato "Ipotesi di incremento della potenza prelevabile nelle ore a basso carico per utenze domestiche con rilevazione dei prelievi per fasce orarie" (di seguito: DCO 37/09).

Considerato che:

- nell'ambito del servizio di maggior tutela il TIV, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 56/08, ha previsto l'applicazione di corrispettivi *PED* differenziati per fasce orarie e

per mesi o raggruppamenti di mesi con riferimento a tutti i punti di prelievo trattati orari o trattati per fascia ai sensi del TIS, disponendo che tale applicazione avvenga:

- secondo tempistiche differenziate per i clienti finali domestici e non domestici e, all'interno di questi ultimi, secondo il livello di potenza disponibile;
- decorso un periodo nel quale il cliente finale abbia avuto evidenza dei consumi differenziati per ciascuna fascia oraria e per mesi o raggruppamenti di mesi nelle proprie fatture, pur in presenza di continuità dell'applicazione dei corrispettivi *PED* precedentemente applicati (di seguito: periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati temporalmente);
- con particolare riferimento ai clienti domestici, la deliberazione ARG/elt 56/08 ha previsto un'applicazione automatica ed obbligatoria dei corrispettivi *PED* differenziati nella fascia oraria F1 e nel raggruppamento delle fasce orarie F2 e F3, e altresì differenziati per i raggruppamenti di mesi R1 e R2 (di seguito: prezzi biorari) a partire dall'1 gennaio 2010;
- l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 112/09 ha posticipato la scadenza di cui al precedente alinea all'1 aprile 2010, anche alla luce degli ulteriori obblighi informativi e di comunicazione nei confronti dei clienti finali posti in capo agli esercenti la maggior tutela e indicati nella medesima deliberazione;
- con la deliberazione ARG/elt 149/09 è stata sospesa l'efficacia dei punti 2, 3 e 6 e degli allegati A e B della deliberazione ARG/elt 112/09, anche per tenere conto delle ulteriori esigenze emerse da parte delle Associazioni rappresentative dei consumatori circa la necessità di migliorare ulteriormente le modalità di comunicazione, per rendere maggiormente consapevole il cliente finale degli effetti insiti nel passaggio all'applicazione automatica e obbligatoria ai prezzi biorari a regime, nonché delle ulteriori esigenze emerse da parte delle Associazioni rappresentative degli esercenti il servizio di maggior tutela, per effettuare approfondimenti tecnici per la piena attuazione delle disposizioni emanate dall'Autorità;
- il DCO 36/09, al fine di andare incontro alle esigenze delle Associazioni rappresentative dei consumatori, ha proposto misure di gradualità in vista dell'applicazione automatica ed obbligatoria a tutti i clienti domestici serviti in maggior tutela dei prezzi biorari.

Ritenuto che sia:

- opportuno, anche al fine di aumentare la consapevolezza del passaggio ai prezzi biorari espressa dalle Associazioni rappresentative dei consumatori e di garantire nel contempo l'introduzione forme di gradualità in vista dell'applicazione automatica ed obbligatoria a tutti i clienti domestici serviti in maggior tutela dei prezzi biorari, prevedere che l'applicazione dei prezzi biorari per i clienti domestici avvenga a partire dal 1° luglio 2010, modificando a tal fine il TIV;
- altresì opportuno prevedere che, nelle more della modifica degli Allegati A e B della deliberazione ARG/elt 112/09 come previsto dalla deliberazione ARG/elt 149/09 e degli esiti della consultazione di cui ai documenti DCO 36/09 e DCO 37/09, sia inserita una prima informativa in bolletta di carattere generale che fornisca ai clienti domestici una sintetica rappresentazione dell'impatto dei corrispettivi *PED* differenziati per fascia oraria sulla loro spesa per i consumi elettrici;
- opportuno fornire agli esercenti il *format* del testo dell'informativa generale di cui al precedente alinea e che tale informativa debba essere inviata unitamente ai documenti di fatturazione in corrispondenza del terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi *PED* differenziati per fascia oraria.

DELIBERA

1. di modificare il TIV nei termini sotto indicati:
 - a. al comma 27.5 le parole “31 marzo 2010” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2010”;
 - b. al comma 27.6bis le parole “1 aprile 2010” sono sostituite dalle parole “1 luglio 2010”;
 - c. il comma 27.8 è sostituito dal seguente comma:

“27.8 Con riferimento ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l’informativa di cui al comma 8.1bis:
 - a) continua ad essere inviata a tutti i clienti finali per i quali l’ esercente la maggior tutela vi abbia provveduto relativamente al mese di luglio 2009 e/o al mese di agosto 2009;
 - b) fino al 30 giugno 2010, viene inviata ai clienti finali a partire dalla prima fattura relativa al mese in cui l’ esercente la maggior tutela ha ricevuto dall’impresa distributrice i dati di misura differenziati per fasce orarie.Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), l’ esercente la maggior tutela è tenuto a inviare l’informativa fino alla data di applicazione dei corrispettivi PED non monorari, definiti come somma degli elementi di cui al comma 7.3, lettera c) e al comma 7.4. lettera c).”;
2. di prevedere che a partire dal 1° gennaio 2010 e fino ad interessare tutti i clienti domestici, ciascun esercente la maggior tutela alleghi alla bolletta dei clienti domestici, i cui misuratori siano già stati programmati per fascia e per mese, in corrispondenza al terzultimo periodo di fatturazione antecedente l’applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia oraria una informativa generale secondo quanto riportato in Allegato 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
4. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

19 novembre 2009

Il Presidente Alessandro Ortis